



# COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO

## (PROVINCIA DI COSENZA)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc

Tel. 0981/953103 Fax 0981/950703 Fax Sindaco e Amministr. 0981/954175

Indirizzo E-mail.: [comune@sanlorenzodelvallo.eu](mailto:comune@sanlorenzodelvallo.eu)

Sito internet.: [www.sanlorenzodelvallo.eu](http://www.sanlorenzodelvallo.eu)

Ordinanza n. 9  
Del 8-5-2014

Prot. n. 3813 del 08 MAG. 2014  
Albo n. 277 del 8 MAG. 2014

### CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO

#### IL SINDACO

**VISTO** il comma 5° dell'art.12 della Legge 257/92 " Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'A.S.P. la localizzazione dei materiali contenenti amianto presente all'interno di strutture e/o nei suoli;

**VISTO**, l'art. 10 della citata legge prevede al comma 1° l'adozione da parte delle regioni di piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto e che tali piani regionali devono prevedere, tra l'altro (comma 2° lett. L), il censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, e che, in conformità al comma 1° dell'art.12 della suddetta legge, le Aziende Sanitarie Provinciali effettuino analisi del rivestimento dei suddetti edifici avvalendosi anche del personale degli Uffici Tecnici Erariali (attuale Agenzia del Territorio) e degli Enti Locali;

**VISTO** l'art.12 al comma 1°, del D.P.R. 08/08/94 " Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per l'adozione di piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" che indica le procedure del censimento mentre al comma 2 , dispone che il censimento negli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e che al comma 3°, indica gli elementi informativi minimi da indicare, da parte dei proprietari dei suddetti edifici pubblici;

**VISTO** il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art.12 comma 2, della citata Legge 27/03/1992 n.257;

**VISTA** la L.R. n.14 del 27/04/2011 interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini, norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto;

**VISTO** l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla deliberazione della Giunta Regionale 17/06/2003, n.454, " Linee guida per la protezione dell'ambiente, decontaminazione – bonifica delle aree interessate, nonché smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, di cui alla delibera di G.R. n.9352 del 30/12/1996", e inoltre l'art.15.8 dell'allegato C suddetto "censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto";

**VISTO** che la quarta parte del Decreto Legislativo 03/04/2006 n.152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia dei rifiuti di bonifica e dei siti inquinati;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 29/07/2004, n.248;

**CONSIDERATO** che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA), vanno bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito ai fini della tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario e urgente, il completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale, ai fini di evitare la dispersione di fibre nocive per la salute pubblica e che, nessun termine è fissato dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo ai proprietari;

### **ORDINA**

**A tutti i proprietari d'immobili** con coperture in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di beni immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari e legali rappresentanti d'unità produttive o altro, di provvedere entro il termine perentorio di giorni 60 dalla pubblicazione della presente ordinanza sindacale:

-**ad effettuare** il censimento degli stessi mediante l'utilizzo di apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico " Servizio Urbanistica-Ambiente" del Comune, sito in Viale della Libertà n.123, o scaricabile dal sito internet [www.sanlorenzodelvallo.eu](http://www.sanlorenzodelvallo.eu)

Le **schede**, debitamente compilate dal proprietario o dall'amministratore, o dal legale rappresentante dell'immobile, vanno spedite **a mezzo raccomandata** al Comune di San Lorenzo del Vallo oppure consegnate direttamente al Protocollo generale dell'Ente entro e non oltre il termine anzidetto, in seguito, il Comune trasmetterà all'A.S.P. di Cosenza Dipartimento Prevenzione tutte le schede pervenute, per il prosieguo dell'iter di competenza;

### **AVVERTE**

**Che** la presentazione della scheda, sostituisce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari degli immobili, ai sensi dell'art.12 – comma 5°, della legge 27/03/1992, n.257, del D.P.R. 08/08/1994 articolo 12 comma 2°, per l'inosservanza di tale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 Euro, ai sensi della suddetta legge 27/03/1992, n.257 articolo 15, comma 4.

### **AVVERTE INOLTRE CHE**

**Qualora** l'amianto presente nell'immobile, sia in condizioni di precario fissaggio, dovranno essere tempestivamente adottati i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in ogni modo, tutti i proprietari d'immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:

-*attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;*

-*una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;*

-*le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;*

-*il nome della figura designata con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;*

-*il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4 del D.M. 06/09/1994;*

**In particolare** la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente e classificabile come:

a) integro non suscettibile di danneggiamento;

b) integro suscettibile di danneggiamento;

c) danneggiato;

**Qualora** dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell'ASP.

**Chiunque**, in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento -amianto in pessimo stato di conservazione, nel territorio del Comune di San Lorenzo del Vallo, può presentare segnalazione scritta, al Comune sito in Viale della Libertà n.123 tel. 0981-1904107 " Servizio Urbanistica - Ambiente" al quale possono essere richieste eventuali informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

**La presente** ordinanza diventa immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Lorenzo del Vallo, dovrà inoltre essere affissa presso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla A.S.P. di Cosenza Dipartimento Prevenzione e A.R.P.A.CAL di Cosenza, alla Polizia Municipale del Comune di San Lorenzo del Vallo, al Comando Carabinieri di Spezzano Albanese e al Corpo Forestale Sede Fagnano Castello.

**Gli operatori** della Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

8 MAG. 2014

**IL SINDACO**  
( Dr. Luciano F. Marranghello)

